



## SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

(Art. 12 D.L. 132/2014 convertito nella legge 162/2014)

L'11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di **separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio**, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.

### Dove?

Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all'ufficiale dello stato civile del Comune:

- di residenza di uno dei coniugi,
- in cui è iscritto l'atto matrimonio a seguito di celebrazione
- in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato con rito religioso
- in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato all'estero

L'assistenza di un avvocato è facoltativa.

### Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?

Tutte quelle coppie che:

- non abbiano figli minori comuni fra i coniugi;
- non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
- non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
- non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- raggiungano l'accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale (Es: l'uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell'abitazione, assegni di mantenimento corrisposti una tantum, ovvero qualunque altra utilità economica ad eccezione di quanto sotto).
- È possibile definire davanti all'ufficiale dello Stato Civile l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (assegno di mantenimento in caso di separazione e assegno divorzile in caso di divorzio).

(In presenza di figli minori, maggiorenni nelle condizioni di cui sopra o per la definizione di aspetti di natura patrimoniale, è prevista la possibilità di ricorrere alla **negoziazione assistita** con l'assistenza di almeno un avvocato per parte, con la procedura prevista dall'art. 6 della medesima legge).

### Come avviare la procedura

Rivolgersi all'ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo successivamente, da parte di entrambi i coniugi, specifico modulo per conferire dati per l'acquisizione dei documenti.

Acquisiti i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l'accordo.

### Sottoscrizione dell'accordo e sua conferma

Il giorno dell'accordo, l'ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per **separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio**, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l'accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.

Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per confermare l'accordo.

**La mancata comparizione nel giorno concordato varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell'accordo.**

### Documenti da presentare

- Documenti di identità;
- (nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 3 anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
- (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.

### Costi del procedimento

Il procedimento prevede un costo di Euro 16,00, da versare all'atto della firma dell'accordo.

### Decorrenza degli effetti

Nei casi di separazione e divorzio, l'efficacia si avrà con la conferma dell'accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell'accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell'accordo.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l'accordo è immediatamente efficace.